



# *Provincia Regionale di Caltanissetta*

**Area Servizi Tecnici - Settore IX**

**Viabilità - Trasporti e Gestione Amministrativa**

Regolamento, in materia di rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni

Delibera di Consiglio n. 65

del 12 Dicembre 2007

ALLEGATO "A"

Allegato "A" all'atto Consiliare n. 65 del 12 dicembre 2007 per fame parte integrante e sostanziale

## **Titolo I**

### Sezione I

#### Art. 1

##### Attività di consulenza e compiti

Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento dei compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

#### Art. 2

##### Programma Provinciale

La Provincia Regionale, sentiti i Comuni, definisce il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale.

#### Art. 3

##### Programmazione numerica

Il numero delle autorizzazioni da rilasciare nell'ambito del territorio della Provincia di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 1 del decreto 9.12.1992 del Ministero dei trasporti, è dato dal rapporto fra il numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia diviso 2.400. Ogni due anni, entro il 31 Gennaio, si procederà all'aggiornamento del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, sulla base degli elementi e dati forniti dal P.R.A..

### Sezione II

#### Art. 4

##### Variazione numerica delle autorizzazioni

Nel caso in cui dall'aggiornamento si accertasse la necessità di variare il numero delle autorizzazioni rilasciabili, si provvederà, con atto deliberativo del Consiglio Provinciale, da adottare entro il 30 Aprile dell'anno in cui si fa riferimento, a rideterminare il numero di studi di consulenza che possono operare sul territorio della Provincia di Caltanissetta.

#### Art. 5

##### Rideterminazione delle autorizzazioni

Nel caso in cui, in base alla nuova rideterminazione, il numero delle autorizzazioni risulti inferiore al numero degli studi di consulenza già operanti e autorizzati, gli stessi possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività di consulenza.

### Sezione III

#### Art. 6

##### Uffici in regime di concessioni o di convenzionamento con l'A.C.I.

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici in regime di concessioni o di convezionamento, con l'ACI Automobile Club di Caltanissetta, istituiti successivamente alla data del 5 Settembre 1991, è soggetta all'autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 4.1.1994 n. 11.

#### Art. 7

##### Rilascio autorizzazioni su richiesta dell'A.C.I.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata, nel rispetto del programma

provinciale delle autorizzazioni, su richiesta dell'Automobile Club di Caltanissetta, direttamente a tale ente, in relazione all'ufficio o agli uffici dallo stesso specificatamente indicato o indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi, siano in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 14 del presente regolamento.

#### Art. 8

##### Decadenza dell'autorizzazione per mancanza di rapporto

Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'articolo 337 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada su richiesta degli Enti non economici, decadono qualora venga meno il rapporto di convenzionamento o di concessione tra i predetti Enti e l'agenzia automobilistica.

#### Sezione IV

##### Art. 9

##### Autorizzazione all'esercizio dell'attività

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata dal Dirigente, cui è assegnata la materia, con propria Determinazione.

##### Art. 10

##### Rilascio della Determinazione Dirigenziale

La Determinazione Dirigenziale con la quale viene autorizzato l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sarà rilasciata entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del Settore competente, di tutta la documentazione prevista dal presente regolamento.

##### Art. 11

##### Istanza o documentazione irregolare o difforme

Nel caso in cui l'istanza o la relativa documentazione sia irregolare o difforme al presente regolamento e alle norme che regolano la materia, l'amministrazione, entro 15 giorni, invita, con raccomandata A.R. e spese a carico, il richiedente a regolarizzare o integrare.

In tal caso il termine di cui all'articolo 10 si interrompe fino alla ricezione della regolarizzazione o integrazione.

##### Art. 12

##### Esercizio dell'attività di consulenza

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e da società autorizzate dalla Provincia, nonché dalle autoscuole limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto.

#### Sezione V

##### Art. 13

##### Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a)**- sia cittadino italiano o cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea residente in Italia;
- b)**- abbia raggiunto la maggiore età;
- c)**- sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equiparato;
- d)**- non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero contro i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624

(furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

**e)**- non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

**f)**- non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

**g)**- sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rilasciato dalla Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

**h)**- disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.

#### Art. 14

##### Autorizzazione nel caso di società

Nel caso di società, l'autorizzazione è rilasciata alla società. A tale fine i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) di cui all'art. 13 del presente regolamento devono essere posseduti:

**a)**- da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

**b)**- dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandata semplice o in accomandita per azioni;

**c)**- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

## **Titolo II**

### Sezione I

#### Art. 15

##### Rinuncia all'autorizzazione

Nel caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, indirizzata alla Provincia Regionale di Caltanissetta, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa, restituendo l'atto amministrativo di autorizzazione. La dichiarazione in caso di società deve essere sottoscritta dai soggetti indicati al precedente articolo 14 del presente regolamento.

#### Art. 16

##### Attestato professionale nel caso di società

Nel caso di società, il requisito dell'attestato professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c) del precedente articolo 14, mentre il requisito di cui alla lettera h) del precedente articolo 13, del presente regolamento, deve essere posseduto dalla società.

### Sezione II

#### Art. 17

##### Comunicazioni di modifica o variazioni

Le imprese o le società, regolarmente autorizzate, sono tenuti a comunicare, tempestivamente, alla Provincia Regionale di Caltanissetta, ogni modifica o variazione che possa far venire meno uno dei presupposti in base ai quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata o che possa incidere sulla titolarità dello studio di consulenza, producendo al riguardo idonea documentazione.

## Art. 18

### Personale per adempimenti esecutivi

Le imprese o le società che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso Uffici pubblici, di personale dipendente.

## Art. 19

### Comunicazione del personale e mansioni

Le imprese o le società, che si avvalgono di personale dipendente, dovranno comunicare alla Provincia Regionale di Caltanissetta i relativi nominativi e il tipo di mansioni svolte.

## **Titolo III**

### Sezione I

## Art. 20

### Istanza per ottenere l'autorizzazione

L'istanza, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, redatta su carta legale corrente e con firma autenticata, deve essere indirizzata alla Provincia Regionale di Caltanissetta e deve contenere:

- a)**- dati anagrafici e fiscali del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società;
- b)**- esatta denominazione e ubicazione dell'impresa richiedente o sede sociale.

## Art. 21

### Documentazione da allegare all'istanza

L'istanza di cui all'articolo 20, del presente regolamento, deve, inoltre, essere corredata dai sotto elencati documenti:

- a)**- Certificato contestuale di cittadinanza, nascita e residenza in bollo;
- b)**- Certificato Penale in data non anteriore a mesi tre rispetto alla data di presentazione dell'istanza, con bollo degli atti giudiziari;
- c)**- Certificato Carichi pendenti Procura della Repubblica presso il Tribunale, con bollo degli atti giudiziari;
- d)**- Certificato Carichi pendenti Procura presso Pretura circondariale, con bollo degli atti giudiziari;
- e)**- Certificato del Tribunale Civile, ove risulti che l'istante non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero, non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f)**- Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rilasciato dalla Direzione Generale della motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
- g)**- Attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito oppure società finanziarie con capacità sociale non inferiore a cinque miliardi di lire, con riferimento ad un importo pari a £. 100.000.000 effettuata secondo lo schema di cui all'allegato 1 del decreto 9.11.1992 del Ministero dei trasporti;
- h)**- pianta planimetrica della sede dell'agenzia, in scala 1:100. opportunamente quotata con relazione tecnico-illustrativa e conteggio analitico, per ambiente, della superficie utile, con riferimento all'altezza dei locali e raffronto con quella prevista dal regolamento edilizio comunale, vistate da tecnico abilitato. Tali locali devono, altresì, comprendere: **1)**- un ufficio ed un archivio di almeno 30 m di superficie complessiva, con non meno di 20 m utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi; **2)**- l'Ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati; **3)**- Stralcio del foglio di mappa catastale, in scala 1:2000/1:1000, per un raggio di almeno metri 100, con evidenza

del mappale sede dell'agenzia;

**i)**- Certificato di agibilità dei locali sede dell'agenzia o copia autenticata;

**l)**- Copia autenticata del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato;

**m)**- Ricevuta del versamento per contributo una tantum, il cui importo è determinato con decreto adottato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero del Tesoro.

## Sezione II

### Art. 22

#### Documentazione inerente le società

Le società devono inoltre presentare la seguente documentazione:

**a)**- atto costitutivo - copia con autentica notarile;

**b)**- ultimo rinnovo cariche sociali, copia con autentica notarile con l'imposta di bollo corrente;

**c)**- certificato l'iscrizione presso la C.C.I.A.A., con l'imposta di bollo corrente;

**d)**- certificato comprovante l'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale per le società in nome collettivo o in accomandita semplice, con l'imposta di bollo corrente;

**e)**- le società cooperative a responsabilità illimitata e limitata, devono produrre quanto previsto nei punti a) e d) più Statuto - copia con autentica notarile con l'imposta di bollo corrente;

**f)**- quanto previsto in e) più la pubblicazione sul Bollettino ufficiale per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

### Art. 23

#### Autorizzazione a società

Nel caso di rilascio dell'autorizzazione a società i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 21, del presente regolamento, devono essere presentati:

**a)**- da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

**b)**- dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandata semplice o in accomandata per azioni;

**c)**- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società;

L'attestazione di idoneità di cui alla lettera g), del precedente art. 21, deve essere riferita alla società;

L'attestazione di idoneità di cui alla lettera f) ed il titolo di studio di cui alla lettera l) devono essere posseduti da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere **a)**, **b)** e **c)** del comma 1° del presente articolo.

### Art. 24

#### Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

La certificazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) e l) del precedente articolo 21, del presente regolamento, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, rese ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, nel caso di impresa individuale, o la società decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento amministrativo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

### Art. 25

#### Compiti e adempimenti delle imprese

I compiti e adempimenti delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono i seguenti:

- a)- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazione di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione dell'attività indicata al n.1 di detta tabella;
- b)- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni;
- c)- Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale;
- d)- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alla formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato "B" al Decreto Legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni;
- e)- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti;
- f)- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da Leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti;

### Sezione III

#### Art. 26

##### Tariffe minime e massime

Le tariffe minime e massime, da applicare per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono stabilite annualmente con decreto del Ministero dei trasporti;

#### Art. 27

##### Affissione delle tariffe

Le tariffe minime e massime, praticate dall'impresa o dalla società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali sede degli studi di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.

#### Art. 28

##### Orario di apertura al pubblico

Gli studi di consulenza automobilistica, autorizzati dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, dovranno adottare un orario di apertura al pubblico di almeno trenta ore settimanali, con una articolazione tale da garantire l'effettiva disponibilità per gli utenti, nell'arco della giornata anche in ore pomeridiane. Detto orario e ogni variazione, dello stesso, devono essere preventivamente comunicati alla Provincia Regionale di Caltanissetta. Parimenti vanno comunicati i periodi di chiusura per ferie, o per altre motivate cause e circostanze per un periodo superiore a dieci giorni.

### Sezione IV

#### Art. 29

##### Vigilanza

La Provincia e i Comuni, del territorio provinciale, vigilano sull'applicazione delle leggi, che disciplinano la materia dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e del presente regolamento. La vigilanza consiste in ispezioni, presso le sedi delle agenzie, e altri accertamenti diretti a controllare:

- a)- la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- b)- l'osservanza delle tariffe minime massime;
- c)- la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
- d)- la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività è stata autorizzata.

#### Art. 30

##### Vigilanza sull'applicazione delle tariffe

La vigilanza sul rispetto dell'applicazione delle tariffe minime e massime, praticate dagli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è esercitata dalla Provincia e dai Comuni, ove hanno sede i locali degli studi di consulenza automobilistica.

#### Sezione V

##### Art. 31

##### Responsabilità professionale

La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale, ovvero, nel caso di società, sui soggetti in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui alla lettera g) del precedente articolo 13, del presente regolamento.

##### Art. 32

##### Atto di diffida

Il Dirigente del Settore, competente per materia, anche su iniziativa dei Comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime, atto di diffida.

### **Titolo IV**

#### Sezione I

##### Art. 33

##### Irregolarità persistenti e ripetute

Ove vi siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,00 (cinquecentosedici/00 Euro) a €. 2.582,00 (duemilacinquecentoottantadue/00 Euro) e l'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

#### Sezione II

##### Art. 34

##### Registro giornale

Il titolare dell'impresa o gli amministratori, nel caso di società, debbono redigere un registro giornale nel quale vengono indicati gli elementi di identificazione del committente, il mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.

##### Art. 35

##### Vidimazione del registro giornale

Il registro giornale di cui al precedente articolo, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio, ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile. Esso è inoltre vidimato annualmente ai sensi dell'articolo 2216 del codice civile ed è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi d'istituto, debbono individuare i committenti delle operazioni.



### Sezione III

#### Art. 36

##### Ricevuta conforme al modello Ministeriale

L'impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, dovrà rilasciare all'interessato una ricevuta conforme al modello approvato dal Ministero dei trasporti con proprio decreto dell'8.2.1992.

#### Art. 37

##### Validità della ricevuta

La ricevuta di cui all'art. 36, del presente regolamento, sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale. Lo studio di consulenza deve porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale.

#### Art. 38

##### Rilascio abusivo della ricevuta

Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 (duecentocinquantotto/00 Euro) a € 1.033,00 (milletrentatre/00Euro). Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione. L'autorizzazione di cui all'art. 9, del presente regolamento, è revocata, altresì, quando viene meno uno dei requisiti previsti dal precedente art. 13 e quando siano accertati gravi abusi nell'esercizio dell'attività.

#### Art. 39

##### Irregolarità nel rilascio della ricevuta

Ogni altra irregolarità, che non sia quella di cui all'art. 37, del presente regolamento, nel rilascio delle ricevute è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 52,00 (cinquantadue/00 Euro) a € 207,00 (duecentosette/00 Euro).

#### Art. 40

##### Esercizio abusivo dell'attività

Chiunque esercita l'attività di consulenza, per la circolazione dei mezzi di trasporto, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione provinciale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 (duemilacinquecentottantadue/00 Euro) a € 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00 Euro). Ove difetti, altresì, l'attestato di idoneità professionale si applica l'art. 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione).

### Sezione IV

#### Art. 41

##### Trasferimento del complesso aziendale

L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento né per atto "inter vivos" né "mortis causa". Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

#### Art. 42

##### Decesso o incapacità del titolare

In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui alla lettera g) del precedente articolo 13, del presente regolamento.

#### Art. 43

##### Decesso o incapacità del socio amministratore

Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al precedente articolo 41, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

#### Art. 44

##### Cessione dell'attività da parte degli eredi

Nel caso in cui gli eredi intendano cedere l'attività devono darne comunicazione, scritta, entro sessanta giorni alla Provincia Regionale di Caltanissetta. Il Dirigente, competente per materia, provvederà alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di registrazione del protocollo della comunicazione. Entro tale periodo deve essere completata la procedura per il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione di quella, già, sospesa.

### **Titolo V**

#### Sezione I

#### Art. 45

##### Locali sede dello studio di consulenza

Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 1, del presente regolamento, possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

#### Art. 46

##### Criteri dei locali sede dell'agenzia

I locali, sede, degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per essere riconosciuti idonei all'esercizio dell'attività devono avere i seguenti criteri:

- 1)- altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune ove ha sede lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- 2)- Tali locali devono comprendere un ufficio ed un archivio di almeno 30 metri quadrati di superficie complessiva, con non meno di 20 metri quadrati utilizzabili per ufficio se lo stesso è posto in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo ed agevole stazionamento del pubblico;
- 3)- Inoltre i locali devono essere forniti di servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.

#### Art. 47

##### Idoneità dei locali

In aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 46, per potere attivare l'istruttoria,

tecnica-amministrativa per il riconoscimento dell'idoneità dei locali, occorre che sia prodotta, alla Provincia Regionale di Caltanissetta, la seguente documentazione:

**a)** - pianta planimetrica della sede dell'agenzia, in scala 1:100 opportunamente quotata con relazione tecnico-illustrativa e conteggio analitico, per ambiente, della superficie utile, con riferimento all'altezza dei locali e raffronto con quella prevista dal Regolamento Comunale, redatta da tecnico idoneamente abilitato ed iscritto al proprio ordine professionale.

**b)** - stralcio del foglio di mappa catastale, in scala 1:2000/1:1000, per un raggio di almeno metri 100, con evidenza del mappale sede dell'agenzia;

**c)** - certificato d'agibilità e destinazione urbanistica, dei locali, rilasciato dal Comune o estratto catastale da cui risulti la categoria "C1";

**d)** - certificato igienico - sanitario dei locali rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio;

**e)** - dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, resa, come da modello approvato dal Ministero dell'Industria del commercio e dell'Artigianato con decreto 20 febbraio 1992, da tecnico abilitato e regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio;

**f)** - documento comprovante la proprietà dei locali o contratto di locazione di essi, debitamente registrato presso il competente Ufficio del registro.

## Sezione II

### Art. 48

Autorizzazione a svolgere, negli stessi locali, attività di autoscuola

Nel caso in cui lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza e di autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, purché detti locali abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 46.

### Art. 49

Trasferimento della sede in nuovi locali

Le richieste di trasferimento della sede degli studi di consulenza potranno essere autorizzate con Determinazione Dirigenziale, a condizione che i locali della nuova sede, aventi i criteri di cui al precedente art. 46, siano ubicati nell'ambito del territorio dello stesso Comune, ovvero nel territorio di altro Comune della provincia ove è prevista l'apertura di nuovi studi in base alla ripartizione effettuata dal Consiglio Provinciale con il programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

### Art. 50

Non applicabilità dei criteri sui locali

I criteri dei locali, sede dell'agenzia automobilistica, dettati dall'articolo 46, del presente regolamento, non si applicano alle imprese o società che trasferiscono la propria attività, in locali diversi da quelli già autorizzati, nell'ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada.

## Sezione III

### Art. 51

Sospensione dell'attività di consulenza

L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere sospesa da parte dell'impresa o dalla società autorizzata, per un periodo non superiore ai 12 mesi, previa comunicazione scritta alla Provincia Regionale di Caltanissetta, che ne prenderà atto.

Trascorso tale termine se l'attività non viene ripresa regolarmente, l'autorizzazione sarà revocata.

Art. 52

Rispetto della distanza minima tra agenzie

Il Dirigente del Settore, competente per materia, non può autorizzare l'apertura di nuovi studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, se nel raggio di metri 100 dalla ubicazione degli stessi è già operante altro studio regolarmente autorizzato.

**Titolo VI**

Sezione I

Art. 53

Esenzione da responsabilità

La Provincia Regionale di Caltanissetta, il Dirigente del IX Settore dell'Area Tecnica e i propri dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'istante.

Art. 54

Rinvio alla normativa per materia

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.-